ASSOPETROLI
Assoenergia

Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 - 00186 Roma - tel. +39 06 686.91.06 +39 06 686.15.05 fax +39 06 686.18.62 e-mail: assopetroli@confcommercio.it web: www.assopetroli.it - C.F. 80043450156

Prot. 61/13 Roma, 27 febbraio 2013

Circ. n. 19 ER

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Scheda carburante – Acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha fornito, con circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, che alleghiamo, alcuni chiarimenti interpretativi relativi a quesiti fiscali.
Fra questi segnaliamo il punto 6 a pag. 17 della circolare menzionata, relativo alla scheda carburante, dove l'Agenzia delle entrate torna sull'argomento degli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante le carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Ricordiamo che già con la nostra circolare n. 75 ER del 13 novembre 2012 abbiamo avuto modo di fornire l'informativa relativa alla possibilità, consentita dal legislatore ai soggetti Iva, di non adempiere alle formalità della tenuta della scheda carburante se effettuano gli acquisti di carburante ***esclusivamente*** mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione alla "anagrafe tributaria". Infatti, nasce, da questa possibilità e come già precisato nella circolare n. 75 ER, un sistema documentale alternativo tra due modalità di certificazione, quello della scheda carburante o quello degli strumenti di pagamento elettronico.
Se si sceglie quello degli **strumenti di pagamento elettronico**, questo sistema documentale deve essere **integrale**. Da qui l'obbligo degli acquisti di carburante "**esclusivamente mediante carte di credito, etc…**".

Ora l'Agenzia delle entrate in risposta ad una domanda diretta a conoscere se sia possibile il passaggio dal sistema della scheda carburante a quello degli strumenti di pagamento elettronico **in corso d'anno**, risponde in senso affermativo come sotto indicato:

"Ciò nondimento, l'esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni - che deve ritenersi comunque necessaria – **non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d'anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione**. Ciò, purchè, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell'Iva -, le operazioni di acquisto carburante vengano documentate "esclusivamente" mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate."

La circolare n. 1/ER fornisce ulteriori chiarimenti fiscali in relazione a casi particolari.

Cordiali saluti

Segreteria Generale
Area Tecnico Fiscale

All. : circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 dell'Agenzia delle entrate